

Bruxelles, 10 settembre 2026
(OR. en)

12840/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0259 (COD)**

CULT 108
JEUN 207
TOUR 29
CULT HERIT 23
CDR 203
CES 14
EEE 15
AELE 70
SOC 589
ECOFIN 1164
COMPET 1050
ENV 1054
EDUC 365
SUSTDEV 69
CODEC 1640

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 455 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che rinnova l'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2034 al 2047 e che abroga la decisione n. 445/2014/UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 455 final.

All.: COM(2026) 455 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.9.2026
COM(2026) 455 final

2026/0259 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che rinnova l'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2034
al 2047 e che abroga la decisione n. 445/2014/UE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La manifestazione "Capitali europee della cultura" è stata istituita nel 1985 come iniziativa intergovernativa. Nel 1999, al fine di accrescerne l'efficacia, l'iniziativa è stata ufficialmente trasformata in un'azione dell'Unione europea. Sono stati stabiliti nuovi criteri e procedure di selezione, è stato redatto un elenco cronologico indicante l'ordine secondo cui gli Stati membri potevano ospitare la manifestazione ed è stata istituita una giuria europea di esperti indipendenti incaricata di valutare le candidature (decisione n. 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione "La capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019¹).

Tali disposizioni sono state rinnovate per la prima volta nel 2006 al fine di migliorare ulteriormente l'efficacia dell'iniziativa, stimolando la concorrenza tra le città e promuovendo la qualità delle candidature. In questo contesto sono state anche introdotte varie misure per assistere le città nel corso dei preparativi, fra cui una procedura di monitoraggio (decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019²). L'attuale base giuridica (decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³) è stata adottata nel 2014.

La decisione n. 445/2014/UE cesserà di applicarsi nel 2033. Il concorso per il titolo è attualmente indetto con sei anni di anticipo affinché le città dispongano di un periodo di tempo sufficiente per i preparativi prima dell'inizio dell'anno del titolo. Per assicurare una transizione armoniosa nel 2034 è quindi opportuno che la nuova base giuridica per il proseguimento dell'azione "Capitali europee della cultura" sia adottata nel 2027. Tale nuovo quadro giuridico mira a garantire che l'iniziativa continui a essere pertinente, tenendo conto nel contempo della necessità di misure di semplificazione.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'iniziativa è coerente con l'impegno politico condiviso di proteggere, promuovere e sostenere la cultura in Europa, sancito nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione dal titolo "L'Europa per la cultura - La cultura per l'Europa", e con la **bussola culturale per l'Europa**⁴.

È in linea con iniziative europee quali il **nuovo Bauhaus europeo**⁵, con la convenzione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, di cui l'Unione e i suoi Stati membri sono parti, e con la dichiarazione di Roma del marzo 2017, nel contesto della quale gli Stati membri e le istituzioni dell'UE hanno auspicato un'Unione "in cui i cittadini abbiano nuove opportunità di sviluppo culturale e sociale e di crescita economica [...]; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale". È in linea con l'agenda strategica 2024-2029 del Consiglio, che sancisce l'impegno a promuovere la diversità culturale e il patrimonio culturale dell'UE⁶.

¹ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1999/1419/oj>.

² GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1622/oj>.

³ Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2014/445\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2014/445(1)/oj)).

⁴ [Una bussola culturale per l'Europa - COM\(2025\) 785](#).

⁵ [Nuovo Bauhaus europeo: dalla visione alla realizzazione - COM\(2025\) 1026](#).

⁶ [Agenda strategica 2024-2029 del Consiglio europeo](#).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'iniziativa è in linea con le priorità strategiche generali della Commissione europea per il periodo 2024-2029, tra cui 1) sostenere le persone e rafforzare le nostre società e il nostro modello sociale; 2) proteggere la nostra democrazia, difendere i nostri valori; 3) prosperità sostenibile e competitività dell'Europa; e 4) un'Europa globale.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'azione "Capitali europee della cultura" è basata sull'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 167, paragrafo 1, conferisce all'Unione il mandato di contribuire "al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune". L'azione dell'Unione è inoltre intesa ad incoraggiare "la cooperazione tra Stati membri" nel settore della cultura "e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi" a norma dell'articolo 167, paragrafo 2.

- **Sussidiarietà / proporzionalità**

La proposta rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. L'azione relativa alle Capitali europee della cultura continua a essere attuata principalmente a livello locale e nazionale. La valutazione e la consultazione pubblica hanno tuttavia dimostrato che l'Unione svolge un ruolo cruciale nel coordinamento tra gli Stati membri al fine di garantire l'applicazione di criteri comuni, chiari e trasparenti, in particolare per quanto riguarda le procedure di selezione e monitoraggio delle Capitali europee della cultura. L'Unione sostiene inoltre i preparativi delle città selezionate attraverso le raccomandazioni della giuria europea di esperti, lo scambio di migliori pratiche tra le città e un contributo finanziario sotto forma del premio Melina Mercouri.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazione intermedia della legislazione vigente**

I lavori della Commissione sulla proposta relativa alle Capitali europee della cultura dopo il 2033 si sono basati su un'ampia gamma di contributi.

Tra il 2024 e il 2025 è stata effettuata la prima valutazione intermedia dell'azione "Capitali europee della cultura" per il periodo 2020-2033⁷. Tale valutazione, che ha riguardato le città che hanno detenuto il titolo di Capitale europea della cultura tra il 2013 e il 2023 e le città candidate per il periodo 2020-2028, ha individuato i successi conseguiti e gli insegnamenti tratti durante l'attuazione dell'iniziativa.

È importante osservare che, su tutte le questioni fondamentali, vi è stata un'ampia convergenza tra gli elementi di prova e i dati raccolti attraverso le valutazioni e i pareri espressi nel corso del processo di consultazione. Ciò ha consentito alla Commissione di trarre diversi insegnamenti importanti per il futuro delle Capitali europee della cultura.

Vi è consenso sul fatto che si tratti di un'azione di straordinario successo e vi è un fortissimo sostegno a favore del suo proseguimento oltre il 2033. È emerso chiaramente che le Capitali europee della cultura si sono imposte come una delle iniziative culturali più ambiziose d'Europa, tanto per portata quanto per dimensioni. Si tratta anche di una delle iniziative maggiormente in vista e più prestigiose dell'Unione, e probabilmente di una delle più apprezzate dai cittadini europei.

⁷ [Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla prima valutazione intermedia dell'azione "Capitali europee della cultura" per il periodo 2020-2033 – COM\(2025\) 587.](#)

Con un'attenta pianificazione, l'azione "Capitali europee della cultura" può offrire considerevoli vantaggi alle città. Pur restando innanzitutto un evento di tipo culturale, la manifestazione può anche avere importanti ripercussioni positive a livello sociale ed economico, in particolare se è inserita in una strategia di sviluppo a lungo termine della città e della regione circostante guidata dalla cultura. Occorre inoltre osservare che, benché in un dato anno solo una città di ogni Stato membro possa ospitare la manifestazione, il fatto stesso di concorrere produce, anche nelle città che non ottengono il titolo, un importante effetto incentivante per l'elaborazione di politiche e strategie nuove o più efficaci.

Tuttavia l'azione "Capitali europee della cultura" presenta anche delle sfide. L'organizzazione di un programma culturale della durata di un anno è un compito impegnativo e alcune Capitali europee della cultura sono riuscite meglio di altre a sfruttare le potenzialità offerte dal titolo. La principale sfida per il futuro è quindi quella di consolidare i punti di forza del regime attuale, aiutando al tempo stesso ogni Capitale a sfruttare appieno il potenziale del titolo e a ottimizzare i benefici culturali, economici e sociali.

Sulla base dei risultati della valutazione e delle consultazioni, la Commissione ha individuato i principali problemi che richiedono l'adeguamento e la modernizzazione dell'iniziativa, tenendo conto nel contempo della necessità di misure di semplificazione.

In primo luogo la dimensione europea, pur essendo una delle componenti chiave dell'iniziativa e uno degli attuali criteri di selezione, è spesso fraintesa e quindi trascurata dalle città candidate.

In secondo luogo, sebbene la valutazione delle candidature delle città preveda il criterio del "contributo alla strategia a lungo termine", alcune città non hanno riscontrato tale impatto a lungo termine nella misura prevista. Una maggiore attenzione a tale criterio potrebbe essere vantaggiosa sia per le città sia per la pertinenza dell'azione.

In terzo luogo, poiché al momento non esiste una rete istituzionale relativa alle Capitali europee della cultura, vi è il rischio di una perdita di conoscenze tra le città candidate e detentrici del titolo passate, presenti e future.

In quarto luogo, la Commissione europea comunica attualmente la designazione ufficiale delle Capitali europee della cultura attraverso i suoi canali standard, tra cui comunicati stampa, contenuti sui siti web e post sui social media. Tuttavia ad oggi non esistono campagne di comunicazione congiunte a livello dell'UE per promuovere le città detentrici del titolo. La visibilità e l'impatto dell'azione, nonché la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, trarrebbero vantaggio da sforzi coordinati tra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e le città detentrici del titolo.

In quinto luogo, le città stesse non hanno ancora messo a punto meccanismi di misurazione e pertanto non vi sono dati primari sull'impatto del titolo. Ciò rende difficile realizzare un confronto tra le diverse Capitali europee della cultura e riduce la possibilità di trasferire le esperienze.

In sesto luogo, una difficoltà ricorrente risiede nell'incidenza della politica nazionale e locale sui bilanci, che devono mantenersi il più possibile stabili tra la fase di candidatura e la fase finale. La politica ha inciso anche su altri aspetti dell'organizzazione della manifestazione. Il sostegno politico è fondamentale in quanto la maggior parte dei fondi è di provenienza pubblica e, senza tale sostegno, una città non può presentare una candidatura credibile. Allo stesso tempo, è necessario che sia rispettata l'indipendenza artistica del gruppo incaricato della realizzazione al fine di tutelare la credibilità della manifestazione.

Infine, diversi Stati membri hanno già ospitato la manifestazione più volte e alcuni di essi possono contare solo su un numero limitato di candidati realistici per un evento di vasta scala come le Capitali europee della cultura. Il titolo potrebbe avere forti ripercussioni negative su una città con risorse limitate e la scelta di Capitali europee della cultura deboli rischierebbe a lungo termine di nuocere al prestigio e al valore distintivo delle Capitali europee della cultura.

Si è pertanto deciso di proseguire l'azione con una nuova base giuridica che affronti le criticità emerse nell'attuazione della decisione in vigore. Un nuovo elenco cronologico degli Stati membri figura nell'allegato.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel quadro della prima valutazione intermedia dell'azione "Capitali europee della cultura" per il periodo 2020-2033, nell'estate del 2024⁸ è stata condotta una consultazione pubblica che includeva diverse domande sulla base giuridica per il periodo successivo al 2033.

Dal 3 dicembre 2025 al 16 gennaio 2026 è stato pubblicato ed è rimasto aperto un invito a presentare contributi sull'azione "Capitali europee della cultura" per raccogliere informazioni da un'ampia gamma di portatori di interessi sulla revisione della relativa base giuridica. L'invito si rivolgeva in particolare ai responsabili della gestione (passati, presenti e futuri) delle Capitali europee della cultura; le autorità di gestione delle Capitali europee della cultura negli Stati membri (ossia i rispettivi ministeri della Cultura); gli esperti del mondo accademico impegnati nello sviluppo culturale delle città e la giuria di esperti dell'azione "Capitali europee della cultura"; il pubblico in generale; reti culturali, organizzazioni non governative e organizzazioni della società civile. Entro il termine fissato sono pervenute 26 risposte. Tali risposte sono state prese in considerazione nella successiva fase di riflessione sul rinnovo del quadro giuridico.

- **Assunzione e uso di perizie**

Contributi alle riflessioni sul futuro delle Capitali europee della cultura sono stati forniti anche da relazioni di iniziativa e studi condotti dai portatori di interessi, tra cui Culture Next⁹ (finanziata nell'ambito delle *Reti europee di organizzazioni culturali* del programma Europa creativa dal 2022 al 2028) ed Eurocities¹⁰.

Inoltre in occasione del 40° anniversario dell'iniziativa "Capitali europee della cultura" nell'aprile/maggio 2024, il futuro dell'azione è stato oggetto di un ampio dibattito, che ha portato alla pubblicazione del Libro bianco "40 recommendations from 40 years of ECoC"¹¹, prodotto da Chemnitz 2025 e Nova Gorica 2025.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto per i motivi seguenti:

1) la portata dell'impatto dell'azione "Capitali europee della cultura" è limitata;

2) l'azione "Capitali europee della cultura" non è un programma del quadro finanziario pluriennale (QFP), in quanto i suoi costi sono integrati nel programma Europa creativa (o in programmi successivi). Essa ha un impatto limitato sul bilancio dell'UE, in quanto attualmente a ciascuna Capitale europea della cultura sono assegnati solo 1,5 milioni di EUR, oltre alle spese relative alle giurie di esperti. Alla base giuridica dell'azione "Capitali europee della cultura" non è assegnata alcuna dotazione finanziaria, in quanto è inclusa nella base giuridica del programma Europa creativa.

3) non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto per la base giuridica precedente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Il rinnovo della base giuridica per l'azione "Capitali europee della cultura" offrirà l'opportunità di compiere ulteriori progressi negli sforzi di semplificazione e di realizzare un'azione più accessibile,

⁸ Consultazione: [Capitali europee della cultura - Valutazione intermedia per il 2024](#).

⁹ [Culture Next](#).

¹⁰ [Eurocities](#).

¹¹ [40 recommendations from 40 years of ECoC](#).

più fruibile e incentrata sui cittadini. Il nuovo quadro delle Capitali europee della cultura apre la strada a:

- un ulteriore sostegno mirato alle città candidate e designate;
- attività di comunicazione più centralizzate, che garantiscano una maggiore consapevolezza dell'iniziativa da parte dei cittadini;
- orientamenti più trasparenti per la valutazione delle candidature delle città (in particolare per quanto riguarda la "dimensione europea");
- la revisione e il chiarimento dei concetti e del linguaggio del questionario di selezione;
- una maggiore collaborazione e condivisione delle conoscenze tra le città, in particolare attraverso l'introduzione della possibilità di candidarsi come gruppi (transfrontalieri) di città, nell'ambito dei quali una sola città coordinerebbe e guiderebbe la candidatura.

• **Diritti fondamentali**

La proposta è pienamente in linea con la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**¹² e con tutti i pertinenti quadri politici e legislativi dell'UE in materia di uguaglianza e non discriminazione.

Le città sono tenute a rispettare gli impegni assunti durante la procedura di selezione e a garantire il costante rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Per quanto riguarda la presente decisione intesa a rinnovare la decisione n. 445/2014/UE, la nuova proposta della Commissione non ha alcuna incidenza diretta e immediata sul bilancio.

Il periodo oggetto della proposta coincide con diversi quadri finanziari pluriennali.

Per gli anni successivi al 2033, gli aspetti giuridici e finanziari dell'azione "Capitali europee della cultura" saranno direttamente collegati alle disposizioni contenute nei futuri quadri finanziari pluriennali. Su tale base, detti aspetti saranno trattati anche nel quadro dei rispettivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura, del nuovo programma "AgoraEU" e dei programmi successivi.

Cfr. i dettagli nella scheda finanziaria e digitale legislativa.

¹² Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2016/oj).

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che rinnova l'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2034 al 2047 e che abroga la decisione n. 445/2014/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato europeo delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha lo scopo di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei e assegna all'Unione, tra l'altro, il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. A tale riguardo, se necessario, l'Unione appoggia e integra l'azione degli Stati membri intesa a migliorare la conoscenza e a diffondere la cultura e la storia dei popoli europei.
- (2) La comunicazione della Commissione "Una bussola culturale per l'Europa"³ ("bussola culturale") definisce la visione strategica dell'Unione per la politica culturale, promuovendo l'accesso e la partecipazione alla cultura, la diversità culturale e linguistica, la coesione e il dialogo interculturale, rafforzando nel contempo il ruolo della cultura nella creatività, nell'innovazione, nella competitività e nelle relazioni internazionali.
- (3) La dichiarazione comune "L'Europa per la cultura - La cultura per l'Europa"⁴ trasforma la visione della bussola culturale in un impegno politico condiviso tra la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, fornendo un quadro strategico che pone la cultura al centro dell'identità europea e ne sottolinea l'importanza per i singoli, le comunità e l'Unione europea.

¹ GU C , , pag. .

² GU C , , pag. .

³ [Una bussola culturale per l'Europa - COM\(2025\) 785](#).

⁴ GU C, C/2026/3440, 25.6.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2026/3440/oj>.

- (4) La convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali⁵, entrata in vigore il 18 marzo 2007 e a cui l'Unione aderisce, mira a tutelare e promuovere la diversità culturale, a incoraggiare l'interculturalità e a svolgere un'opera di sensibilizzazione al valore della diversità culturale a livello locale, nazionale e internazionale.
- (5) La decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014⁶, ha istituito un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033. Tale decisione dovrebbe essere abrogata. Le disposizioni di tale decisione dovrebbero, tuttavia, continuare a essere applicate per tutte le città che sono state già designate o in procinto di essere designate per gli anni che vanno fino al 2033.
- (6) La bussola culturale riconosce il ruolo di rilancio svolto dalla cultura, per il periodo successivo al 2033, nei contesti urbani e dà atto del ruolo delle Capitali europee della cultura nel contribuire alla trasformazione e alla rigenerazione urbane e regionali, inclusive e guidate dalla cultura, delle città e delle regioni di tutta Europa. La cultura funge da motore per la coesione sociale, la crescita economica, l'innovazione, l'attrattiva territoriale e lo sviluppo sostenibile.
- (7) L'azione a livello dell'Unione nel settore della cultura dovrebbe basarsi su iniziative esistenti quali i piani di lavoro dell'UE per la cultura del Consiglio, la comunicazione congiunta "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali"⁷, il quadro d'azione europeo sul patrimonio culturale⁸ e la dichiarazione di Roma del marzo 2017⁹, e allinearsi strettamente agli obiettivi della bussola culturale per l'Europa e della dichiarazione congiunta "L'Europa per la cultura – La cultura per l'Europa".
- (8) L'azione "Capitali europee della cultura" dovrebbe allinearsi alle pertinenti iniziative europee, quali il nuovo Bauhaus europeo¹⁰, il marchio del patrimonio europeo, l'agenda dell'UE per le città¹¹, lo scudo europeo per la democrazia¹² e la strategia sull'equità intergenerazionale¹³. La raccomandazione del Consiglio agli Stati membri sul nuovo Bauhaus europeo, adottata l'11 maggio 2026, invita il Consiglio e il Parlamento europeo a rafforzare le Capitali europee della cultura in modo da creare sinergie con i valori e i principi del nuovo Bauhaus europeo, il quale sostiene lo sviluppo, la trasformazione o la rigenerazione sostenibili, inclusivi e orientati alla qualità dei quartieri nelle città di tutta Europa.

⁵ [Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali](#).

⁶ Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2014/445\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2014/445(1)/oj)).

⁷ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali", JOIN/2016/029 final. [EUR-Lex - 52016JC0029 - IT - EUR-Lex](#).

⁸ *European Framework for Action on Cultural Heritage*, SWD(2018) 491 final.

⁹ [Dichiarazione di Roma](#).

¹⁰ [Comunicazione della Commissione "Nuovo Bauhaus europeo: dalla visione alla realizzazione" - COM\(2025\) 1026](#) e [raccomandazione del Consiglio sul nuovo Bauhaus europeo](#).

¹¹ [Un'agenda dell'UE per le città: promuovere la crescita e la prosperità - COM\(2025\)739](#).

¹² [Scudo europeo per la democrazia a puntello di democrazie solide e resilienti - JOIN\(2025\) 791](#).

¹³ [Strategia sull'equità intergenerazionale](#).

- (9) La prima valutazione intermedia¹⁴ e la consultazione pubblica dell'estate 2024¹⁵ hanno dimostrato che l'azione "Capitali europee della cultura" è un'iniziativa culturale ambiziosa in Europa, molto apprezzata dai cittadini. Dopo 40 anni, le Capitali europee della cultura rimangono un'azione faro di successo, che promuove i settori culturali e creativi, accresce il profilo internazionale delle città ospitanti e sostiene lo sviluppo rurale e urbano attraverso la cultura. Si tratta di un'azione efficiente in termini di costi, che mobilita finanziamenti pubblici e privati e funge da catalizzatore per lo sviluppo sociale ed economico, in particolare se integrata nelle strategie locali e regionali a lungo termine. In tale contesto, l'azione "Capitali europee della cultura" dovrebbe essere proseguita e aggiornata per tenere conto delle tendenze emergenti. È pertanto opportuno istituire un'azione rinnovata per il periodo successivo al 2033.
- (10) Oltre a mettere in luce la diversità culturale e il patrimonio comune dell'Europa, il titolo di Capitale europea della cultura ("titolo") aiuta le città ad arricchire la vita culturale, a rafforzare i settori culturali e creativi, a migliorare l'accesso ai beni culturali e la loro visibilità, a sostenere lo sviluppo urbano a lungo termine e a promuovere un senso condiviso di appartenenza e il dialogo interculturale.
- (11) L'obiettivo dell'azione istituita dalla presente decisione dovrebbe essere pienamente in linea con gli obiettivi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "AgoraEU"¹⁶ e con gli obiettivi specifici della sezione "Europa creativa - Cultura" del programma¹⁷.
- (12) Per conseguire gli obiettivi dell'azione, le città cui è attribuito il titolo dovrebbero rafforzare l'innovazione e la capacità digitale dei settori culturali, creare forti legami tra la cultura e altri settori pertinenti quali l'istruzione, la ricerca, l'ambiente, lo sviluppo urbano, lo sport e il turismo culturale sostenibile, in linea con la strategia europea per il turismo sostenibile, e utilizzare l'azione "Capitali europee della cultura" come catalizzatore per lo sviluppo locale sostenibile e per ambienti urbani sani e verdi¹⁸, nonché per migliorare il profilo internazionale delle città attraverso la cultura. Esse dovrebbero inoltre promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità, migliorare l'accesso e la partecipazione alla cultura, garantire il più ampio coinvolgimento possibile dei cittadini nella preparazione e nell'attuazione del programma culturale, in particolare dei bambini, dei giovani, delle persone con disabilità e delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, nel pieno rispetto della libertà artistica, della diversità delle espressioni culturali e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli artisti e dei professionisti creativi e della cultura.
- (13) L'azione "Capitali europee della cultura" richiede sforzi significativi da parte delle città candidate e detentrici del titolo, compresa la preparazione e la realizzazione di un programma culturale di alto livello della durata di un anno, nonché una pianificazione a lungo termine volta a lasciare un'eredità duratura. Le città hanno pertanto bisogno di sostegno, strumenti, orientamenti e consulenza adeguati. La Commissione dovrebbe

¹⁴ [Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla prima valutazione intermedia dell'azione "Capitali europee della cultura" per il periodo 2020-2033 – COM\(2025\) 587.](#)

¹⁵ [Capitali europee della cultura - Valutazione intermedia per il 2024.](#)

¹⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "AgoraEU" per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818 (COM(2025) 550) (fatti salvi i negoziati in corso sul QFP).

¹⁷ Denominazione soggetta ai negoziati in corso sul QFP.

¹⁸ In tale contesto, dovrebbero essere incoraggiate sinergie anche con altre iniziative dell'Unione che riconoscono la sostenibilità urbana, quali il premio Capitale verde europea e il premio Foglia verde europea.

coordinare le attività pertinenti per contribuire a massimizzare l'impatto duraturo dell'azione.

- (14) I concorsi per il titolo dovrebbero svolgersi ogni anno in due diversi Stati membri secondo il calendario cronologico di cui all'allegato ("calendario"), garantendo in tal modo un'equa distribuzione delle Capitali europee della cultura tra tutti gli Stati membri. Negli anni pertinenti, il concorso dovrebbe essere aperto anche alle città dei paesi EFTA/SEE, dei paesi candidati o potenziali candidati all'adesione all'UE e dei paesi terzi associati alla sezione "Europa creativa - Cultura" del programma AgoraEU o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura, a condizione che ciascun paese ammissibile possa ottenere il titolo una sola volta nel periodo 2034-2047. Si tratta di un modo per avvicinare tali paesi all'Unione mettendo in luce gli aspetti comuni delle culture europee, come confermato dalle esperienze precedenti. In caso di forza maggiore o di allargamento dell'Unione, la Commissione dovrebbe poter modificare l'allegato.
- (15) Al fine di garantire una reazione efficace e tempestiva ai casi di forza maggiore o di allargamento dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE al fine di modificare l'allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga tutte le consultazioni necessarie, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (16) Il titolo dovrebbe essere riservato alle città o ai gruppi transfrontalieri di città, indipendentemente dalle loro dimensioni. Al fine di raggiungere un pubblico più ampio e accrescere l'impatto del titolo, le città potrebbero associare il territorio circostante.
- (17) L'attribuzione del titolo dovrebbe basarsi su un programma culturale caratterizzato da una forte dimensione europea. Tale programma culturale dovrebbe essere concepito specificamente per l'anno del titolo e rientrare in una strategia a lungo termine.
- (18) Il processo di selezione dovrebbe essere organizzato in due fasi (preselezione e selezione) ed essere effettuato da una giuria di esperti indipendenti. Questa organizzazione equa e trasparente ha consentito alle città di migliorare le loro candidature tra la fase di preselezione e la fase di selezione, sulla base dei pareri tecnici ricevuti dalla giuria. Inoltre per salvaguardare la continuità dell'azione "Capitali europee della cultura" e il trasferimento di esperienze e know-how, la sostituzione degli esperti dovrebbe essere scaglionata.
- (19) Dovrebbe continuare a essere garantita la partecipazione di esperti nominati a livello nazionale, consentendo agli Stati membri di nominare un massimo di due esperti all'interno della giuria incaricata delle procedure di selezione e monitoraggio.
- (20) I criteri di selezione dovrebbero orientare le città candidate in merito agli obiettivi e ai requisiti che devono soddisfare per ottenere il titolo. Se da un lato si dovrebbe prestare

¹⁹ [Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea](http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj) (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj).

maggior attenzione alla sostenibilità, alla pianificazione a lungo termine e all'accessibilità digitale, dall'altro la dimensione europea dovrebbe diventare un criterio generale, come raccomandato dalla prima valutazione intermedia dell'azione "Capitali europee della cultura" per il periodo 2020-2033.

- (21) Le città candidate dovrebbero valutare la possibilità, se del caso, di chiedere il sostegno finanziario di altri programmi e fondi pertinenti dell'Unione, in particolare il programma AgoraEU e il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, erogato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale, nonché i programmi successivi.
- (22) La fase di preparazione che intercorre tra la designazione di una città e l'anno del titolo è cruciale per il successo di una Capitale europea della cultura. Le valutazioni e le consultazioni dei portatori di interessi hanno dimostrato che le misure di sostegno previste dai precedenti quadri giuridici si sono rivelate estremamente preziose e dovrebbero essere ulteriormente sviluppate e coordinate tra le città passate, presenti e future cui è stato attribuito il titolo nonché tra le città candidate, di concerto con la Commissione europea, a sostegno di una rete di città per lo scambio di esperienze e conoscenze.
- (23) Il titolo di Capitale europea della cultura e il premio Melina Mercouri, che dovrebbe essere versato in due soluzioni, hanno un forte valore simbolico. Le città detentrici del titolo sono tenute a rispettare gli impegni assunti durante la procedura di selezione e a garantire il costante rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea²⁰. Pertanto l'assegnazione del titolo e del premio dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose e chiare; dovrebbe inoltre essere introdotto un quadro per la revoca, qualora necessario, laddove la città detentrici del titolo non soddisfi più i criteri o non si conformi più al progetto e al piano di lavoro presentati nella propria candidatura.
- (24) Le città detentrici del titolo dovrebbero garantire, dal momento della loro designazione fino alla fine dell'anno del titolo, che tutti gli eventi, le attività e i materiali di comunicazione rechino chiaramente il logo dell'UE insieme al logo comune delle Capitali europee della cultura e, se del caso, alla bandiera dell'UE. Esse dovrebbero sempre indicare chiaramente che l'azione "Capitali europee della cultura" è finanziata dall'Unione europea, con la partecipazione esplicita della Commissione europea.
- (25) Le città stesse dovrebbero continuare a svolgere un ruolo chiave nel processo di valutazione, al fine di garantire la raccolta di dati primari pertinenti a livello locale, in particolare in relazione all'impatto del titolo.
- (26) Poiché gli obiettivi della presente decisione, segnatamente tutelare e promuovere la diversità delle culture in Europa, valorizzare le loro caratteristiche comuni e promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, soprattutto data la necessità di criteri e procedure comuni, chiari e trasparenti per la selezione e il monitoraggio, come pure di un forte coordinamento tra Stati membri, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

²⁰ [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.](#)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rinnovo dell'azione

È rinnovata un'azione dell'Unione dal titolo "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2034 al 2047 ("azione").

Articolo 2

Obiettivi

1. Gli obiettivi generali dell'azione sono i seguenti:

- a) tutelare e promuovere la diversità delle culture in Europa e valorizzare le loro caratteristiche comuni nonché accrescere il senso europeo di appartenenza a un'area culturale comune e promuovere i valori su cui si fonda l'Unione;
- b) promuovere il contributo della cultura allo sviluppo sostenibile e inclusivo delle città, conformemente alle loro rispettive strategie e priorità, arricchendo nel contempo la loro vita culturale, rafforzando i loro ecosistemi culturali e creativi e migliorando la visibilità, l'accessibilità e la diversità dei loro beni, del loro patrimonio e delle loro espressioni culturali.

2. Gli obiettivi specifici dell'azione sono i seguenti:

- a) migliorare l'ampiezza, la diversità e la dimensione europea dell'offerta culturale delle città, anche attraverso la cooperazione transnazionale, accrescendo in tal modo la visibilità delle città a livello internazionale;
- b) migliorare l'accesso e la partecipazione alla cultura, alle arti e al patrimonio culturale per tutti, in particolare per i giovani, e rafforzare la coesione sociale, l'equità intergenerazionale, l'uguaglianza e la diversità attraverso l'impegno culturale;
- c) rafforzare l'innovazione e la capacità digitale del settore culturale locale e la sua cooperazione con altri settori.

Articolo 3

Accesso all'azione

1. La partecipazione al concorso per il titolo è aperta alle città o a gruppi (transfrontalieri) di città (nel seguito intesi entrambi come "città"), che possono associare i territori circostanti.

2. Il numero delle città cui è attribuito il titolo ogni anno ("anno del titolo") non può essere superiore a tre.

Ogni anno il titolo è attribuito al massimo a una città di ciascuno dei due Stati membri indicati nel calendario di cui all'allegato ("calendario"). Negli anni pertinenti, esso è inoltre assegnato a una città di un paese dell'Associazione europea di libero scambio che è parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("paese EFTA/SEE"), di un paese candidato o potenziale candidato all'adesione all'UE, o di un paese terzo associato alla sezione "Europa

creativa - Cultura" del programma AgoraEU o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura, o a una città di un paese che aderisce all'Unione nelle circostanze di cui al paragrafo 5. In caso di forza maggiore o di allargamento dell'Unione, l'allegato può essere modificato dalla Commissione mediante un atto delegato.

3. Le città degli Stati membri possono detenere il titolo per un anno conformemente all'ordine degli Stati membri risultante dal calendario. In caso di forza maggiore che incida su una città designata e ritardi l'inizio delle attività dell'anno del titolo, la città in questione è autorizzata a posticipare l'anno del titolo, a seguito di una richiesta scritta da parte del paese interessato alla Commissione, la quale provvede a modificare l'allegato mediante un atto delegato.

4. Le città dei paesi EFTA/SEE, dei paesi candidati o potenziali candidati all'adesione all'UE o dei paesi terzi associati alla sezione "Europa creativa - Cultura" del programma AgoraEU o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare candidature di cui all'articolo 10, paragrafo 2, possono candidarsi al titolo per un anno nell'ambito di un concorso generale organizzato conformemente al calendario.

Ciascun paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato all'adesione all'UE o paese terzo associato alla sezione "Europa creativa - Cultura" del programma AgoraEU o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura è autorizzato a ospitare il titolo una sola volta nel periodo dal 2034 al 2047.

5. Un paese, qualora aderisca all'Unione dopo il [*un giorno dopo la pubblicazione nella GU*] ma prima del 1° gennaio 2041, può avere il diritto di ospitare il titolo sette anni dopo la propria adesione, conformemente alle norme e alle procedure applicabili agli Stati membri, in funzione del numero di paesi che aderiscono contemporaneamente all'Unione. Il calendario è aggiornato di conseguenza mediante atto delegato della Commissione. Qualora un paese aderisca all'Unione il 1° gennaio 2041 o successivamente, non può partecipare alla presente azione in qualità di Stato membro.

Tuttavia, negli anni in cui, a norma del calendario, vi siano già tre città cui è stato attribuito il titolo, alle città dei paesi di cui al primo comma può essere attribuito il titolo solamente nel successivo anno disponibile nel calendario, secondo l'ordine di adesione di tali paesi.

Una città di un paese di cui al primo comma, la quale abbia precedentemente partecipato a un concorso per paesi candidati e potenziali candidati, non può partecipare a nessun successivo concorso per gli Stati membri. Qualora una città di un paese aderente sia stata designata per detenere il titolo nel periodo dal 2034 al 2047 in conformità del paragrafo 4, tale paese non potrà, dopo la sua adesione, organizzare un concorso in qualità di Stato membro durante tale periodo.

Qualora più di un paese aderisca all'Unione alla stessa data e non si riesca a giungere a un accordo circa l'ordine di partecipazione all'azione tra questi paesi, il Consiglio procede a un sorteggio.

6. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 18 riguardo alle modifiche dell'allegato.

Articolo 4

Candidatura

1. La Commissione fornisce un formulario comune di candidatura che riflette i criteri di cui all'articolo 5 e che è utilizzato da tutte le città candidate.

Qualora una città candidata associ il territorio circostante, la candidatura viene presentata con il nome di tale città. Qualora si candidi un gruppo di città, la candidatura viene presentata con il nome della città capofila nello Stato membro interessato.

2. Ogni candidatura si basa su un programma culturale con una forte dimensione europea, rispetta la libertà artistica e la diversità delle espressioni culturali e contribuisce al miglioramento delle condizioni di lavoro degli artisti e dei professionisti creativi e della cultura.

Il programma culturale copre l'anno del titolo ed è specificamente ideato per il titolo, secondo i criteri di cui all'articolo 5.

Articolo 5

Criteri

Le candidature sono valutate sulla base dei criteri seguenti, ciascuno dei quali include una forte dimensione europea. La Commissione fornisce orientamenti sulla definizione e la comprensione di tali criteri, in particolare per quanto riguarda la dimensione europea, tenendo conto delle sinergie con iniziative pertinenti quali il nuovo Bauhaus europeo. I criteri per la valutazione delle candidature ("criteri") sono i seguenti:

- a) strategia a lungo termine ed eredità;
- b) contenuto culturale e artistico;
- c) portata, comunicazione e partecipazione dei cittadini;
- d) gestione e capacità di realizzazione.

1) Per quanto riguarda la categoria "strategia a lungo termine ed eredità", vengono presi in considerazione i fattori seguenti:

- a) l'esistenza di una strategia culturale che contempli, al momento della candidatura, l'azione e includa piani per l'eredità oltre l'anno del titolo;
- b) i piani volti a rafforzare la capacità dei settori culturali e creativi, compreso lo sviluppo di una cooperazione a lungo termine tra i settori culturale, socioeconomico e sociale, prestando particolare attenzione alle condizioni di lavoro degli artisti;
- c) l'impatto culturale, sociale ed economico che si prevede il titolo possa avere a lungo termine, anche per quanto riguarda lo sviluppo urbano e, se del caso, rurale sostenibile;
- d) i piani per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto del titolo e per la diffusione dei risultati della valutazione a livello europeo;

2) per quanto riguarda la categoria "contenuto culturale e artistico", vengono valutati i fattori seguenti:

- a) l'esistenza di una visione artistica e di una strategia chiare e coerenti per il programma culturale, intese a promuovere la diversità culturale e linguistica dell'Europa e la libertà artistica;
 - b) la partecipazione degli artisti, delle organizzazioni culturali e dei residenti locali ed europei, compresi i giovani, alla progettazione e all'attuazione del programma culturale;
 - c) la cooperazione con città di diversi paesi europei e con città cui è attribuito il titolo nello stesso anno;
 - d) l'ampiezza e la qualità artistica complessiva delle attività, destinate a valorizzare gli aspetti comuni delle culture, del patrimonio e della storia dell'Europa, come pure l'integrazione europea e i temi europei attuali;
 - e) la capacità di combinare il patrimonio culturale e le forme d'arte tradizionali con espressioni culturali digitali nuove, innovative e sperimentali, promuovendo nuove modalità di coinvolgimento fisico e digitale;
- 3) per quanto riguarda la categoria "portata, comunicazione e partecipazione dei cittadini", vengono valutati i fattori seguenti:
- a) il coinvolgimento significativo delle diverse comunità locali e della società civile nella preparazione della candidatura e nella realizzazione dell'azione;
 - b) la creazione di nuove opportunità inclusive, anche digitali, che consentano a un gran numero di abitanti, compresi quelli provenienti da zone periferiche, e ai visitatori di assistere, accedere o partecipare ad attività culturali, in particolare bambini e giovani, prestando particolare attenzione alle persone con disabilità e agli anziani per quanto riguarda l'accessibilità di tali attività;
 - c) la strategia generale di sviluppo del pubblico, ponendo l'accento sul legame con l'istruzione e sulla partecipazione delle scuole e degli istituti di istruzione superiore;
 - d) una strategia globale di marketing e comunicazione, che attiri l'interesse di un vasto pubblico locale, europeo e internazionale e ponga in rilievo il fatto che si tratta di un'azione dell'Unione utilizzando il logo e lo slogan comuni delle Capitali europee della cultura;
- 4) per quanto riguarda la categoria "gestione e capacità di realizzazione", vengono valutati i fattori seguenti:
- a) la sostenibilità della strategia di raccolta fondi e del bilancio proposto, che include, se del caso, i piani per chiedere il sostegno finanziario dei programmi e dei fondi dell'Unione, e che copre la fase preparatoria, l'anno del titolo, la valutazione e le attività relative all'eredità, nonché il piano di emergenza;
 - b) la struttura di governance e di attuazione prevista, dotata di personale con le competenze necessarie per l'esecuzione sostenibile dell'azione, e che consenta un'efficace collaborazione tra le autorità locali e la struttura di attuazione, inclusa la direzione artistica;
 - c) le procedure di nomina dei direttori generali ed artistici e i loro campi di azione;
 - d) un ampio sostegno alla candidatura e un impegno finanziario sostenibile da parte delle autorità locali, regionali e nazionali;
 - e) la città dispone o disporrà di infrastrutture adeguate e sostenibili a lungo termine per detenere il titolo.

Giuria di esperti

1. È istituita una giuria di esperti indipendenti ("giuria"), incaricata delle procedure di selezione e monitoraggio.

2. La giuria è costituita da 12 esperti nominati dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione ("esperti europei") in conformità del paragrafo 3.

3. La Commissione propone un gruppo di potenziali esperti europei sulla base di un invito generale a manifestare interesse.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano tre esperti ciascuno, conformemente alle rispettive procedure, e designano altri tre esperti ciascuno in qualità di riserve.

Il Comitato europeo delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo nominano ciascuno un esperto, conformemente alle rispettive procedure, e ne designano uno ciascuno in qualità di riserva.

Inoltre la Commissione seleziona un esperto dalla rete di giovani ambasciatori culturali²¹ e designa un esperto in qualità di riserva, conformemente alla propria procedura.

Nel selezionare gli esperti europei, ciascuna di tali istituzioni e organi dell'Unione si adopera per garantire competenze complementari, una distribuzione geografica equilibrata, l'equilibrio di genere e una diversità di contesti di provenienza, al fine di rispecchiare le istanze delle varie società europee nella composizione complessiva della giuria.

4. Oltre agli esperti europei, per la selezione e il monitoraggio della città di uno Stato membro, lo Stato membro interessato è autorizzato a nominare fino a due esperti nella giuria, conformemente alle proprie procedure e di concerto con la Commissione. Lo Stato membro interessato è responsabile della stipula dei contratti con tali due esperti. Ciò non si applica ai concorsi per i paesi terzi.

5. Tutti gli esperti:

a) sono cittadini e residenti dell'Unione;

b) sono indipendenti;

c) hanno esperienza e competenze rilevanti:

i) in almeno uno dei settori culturali e creativi;

ii) nello sviluppo culturale delle città; o

iii) nell'organizzazione di una manifestazione "Capitale europea della cultura" o di un evento culturale internazionale di simile portata e dimensioni; o

iv) nella promozione e nella gestione del turismo culturale;

d) devono essere in grado di dedicare diversi giorni lavorativi all'anno alla giuria, compresi i viaggi (circa 30-40 giorni).

6. I membri della giuria hanno diritto a un compenso per i loro servizi, nonché al pagamento di tutte le spese direttamente connesse all'adempimento delle loro funzioni nell'ambito del presente mandato.

²¹ Si tratta di un'iniziativa della bussola culturale per l'Europa attualmente in fase di sviluppo.

Tale compenso e tale pagamento delle spese sono dovuti per l'intera durata del loro mandato.

Tutti i membri della giuria ricevono un pari compenso, indipendentemente dall'istituzione da cui sono stati nominati.

7. La giuria nomina il suo presidente.

8. Gli esperti europei sono nominati per un periodo di tre anni.

Tuttavia per quanto riguarda la costituzione iniziale della giuria a norma della presente decisione, il Parlamento europeo nomina i suoi esperti per tre anni, la Commissione per due anni e il Consiglio, il Comitato europeo delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo per un anno, in modo che sia garantita la continuità delle competenze, nonostante la rotazione periodica della giuria di esperti.

9. Qualora un esperto si dimetta o non sia in grado di adempiere ai propri compiti prima della scadenza del mandato, oppure qualora la Commissione europea ne risolva il contratto, tale esperto è sostituito da un esperto di riserva per la restante durata del mandato.

10. Tutti gli esperti dichiarano qualsiasi conflitto di interessi in atto o potenziale rispetto a una determinata città candidata. Qualora un esperto rilasci una tale dichiarazione o venga alla luce un conflitto di interessi di questo tipo, l'esperto interessato si dimette e l'istituzione o l'organo dell'Unione o lo Stato membro pertinenti sostituiscono l'esperto per il periodo restante del mandato conformemente al paragrafo 9.

Articolo 7

Presentazione delle candidature negli Stati membri

1. Conformemente al calendario di cui all'allegato, ciascuno Stato membro è responsabile dell'organizzazione del concorso tra le sue città.

2. Gli Stati membri interessati pubblicano un invito a presentare candidature almeno sei anni prima dell'anno del titolo.

Ciascun invito a presentare candidature contiene il formulario di candidatura di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Per ciascuno degli inviti a presentare candidature il termine per la presentazione da parte delle città candidate è fissato a non meno di 10 mesi dalla data di pubblicazione.

3. Gli Stati membri interessati comunicano le candidature alla Commissione.

Articolo 8

Preselezione negli Stati membri

1. Ciascuno Stato membro interessato convoca la giuria a una riunione di preselezione con le città candidate al più tardi cinque anni prima dell'anno del titolo.

2. La giuria, dopo aver valutato le candidature conformemente ai criteri, concorda su un elenco ristretto di città candidate e predispone una relazione di preselezione relativa a tutte le candidature fornendo, tra l'altro, raccomandazioni alle città candidate preselezionate.

3. La giuria presenta la relazione di preselezione agli Stati membri interessati e alla Commissione.

4. Ciascuno Stato membro interessato approva formalmente la preselezione in base alla relazione della giuria.

Articolo 9

Selezione negli Stati membri

1. Sulla base delle raccomandazioni formulate nella relazione di preselezione, le città candidate preselezionate completano e rivedono le loro candidature in modo da conformarsi ai criteri. Esse le trasmettono allo Stato membro interessato, che a sua volta le inoltra alla Commissione.

2. Entro nove mesi dalla riunione di preselezione ciascuno Stato membro interessato convoca la giuria a una riunione di selezione con le città candidate preselezionate.

Se necessario lo Stato membro interessato, di concerto con la Commissione, può prorogare tale termine di nove mesi per un periodo ragionevole.

3. La giuria valuta le candidature completate e rivedute.

4. La giuria predispone una relazione di selezione sulle candidature delle città candidate preselezionate unitamente a una raccomandazione sulla designazione di al massimo una città dello Stato membro interessato.

La relazione di selezione contiene anche raccomandazioni alla città vincitrice sui progressi da realizzare entro l'anno del titolo.

La giuria presenta la relazione di selezione agli Stati membri interessati e alla Commissione.

5. Nonostante il paragrafo 4, se nessuna delle città candidate soddisfa tutti i criteri, la giuria può raccomandare che il titolo non venga attribuito per l'anno in questione.

Articolo 10

Disposizione relativa ai paesi EFTA/SEE, ai paesi candidati o potenziali candidati all'adesione all'UE e ai paesi terzi associati alla sezione "Europa creativa - Cultura" del programma AgoraEU o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura

1. La Commissione è responsabile dell'organizzazione del concorso tra le città dei paesi EFTA/SEE, dei paesi candidati o potenziali candidati all'adesione all'UE e dei paesi terzi associati alla sezione "Europa creativa - Cultura" del programma AgoraEU o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura ("concorsi per i paesi terzi").

2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un invito a presentare candidature almeno sei anni prima dell'anno del titolo. Ciascun invito a presentare candidature contiene il formulario di candidatura di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Per ciascuno degli inviti a presentare candidature il termine per la presentazione è fissato a non meno di 10 mesi dalla data di pubblicazione.

3. La preselezione delle città è effettuata dalla giuria almeno cinque anni prima dell'anno del titolo, sulla base delle rispettive candidature. Non sono organizzate riunioni con le città candidate.

La giuria, dopo aver valutato le candidature conformemente ai criteri, concorda su un elenco ristretto di città candidate e predispone una relazione di preselezione relativa a tutte le

candidature fornendo, tra l'altro, raccomandazioni alle città candidate preselezionate. La giuria presenta la relazione di preselezione alla Commissione.

4. Le città candidate preselezionate completano e rivedono le loro candidature in modo da conformarsi ai criteri, tenendo conto delle raccomandazioni contenute nella relazione di preselezione, e le trasmettono alla Commissione.

Entro nove mesi dalla riunione di preselezione la Commissione convoca la giuria a una riunione di selezione finale con le città candidate preselezionate.

Se necessario la Commissione può prorogare tale termine di nove mesi per un periodo ragionevole.

5. La giuria valuta le candidature completate e rivedute.

6. La giuria predispone una relazione di selezione sulle candidature delle città candidate preselezionate unitamente a una raccomandazione sulla designazione di al massimo una città di un paese EFTA/SEE, di un paese candidato o potenziale candidato all'adesione all'UE o di un paese terzo associato alla sezione "Europa creativa - Cultura" del programma AgoraEU o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura.

La relazione di selezione contiene anche raccomandazioni alla città interessata sui progressi da realizzare entro l'anno del titolo.

La giuria presenta la relazione di selezione alla Commissione.

7. Nonostante il paragrafo 6, se nessuna delle città candidate soddisfa tutti i criteri, la giuria può raccomandare che il titolo non venga attribuito per l'anno in questione.

Articolo 11

Designazione

1. Ciascuno Stato membro interessato designa una città per detenere il titolo, sulla base delle raccomandazioni contenute nella relazione di selezione della giuria, e notifica tale designazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni almeno quattro anni prima dell'anno del titolo.

2. Nel caso di paesi EFTA/SEE, di paesi candidati o potenziali candidati all'adesione all'UE o di paesi terzi associati alla sezione "Europa creativa - Cultura" del programma AgoraEU o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura, la Commissione designa una città destinata a detenere il titolo negli anni pertinenti sulla base delle raccomandazioni contenute nella relazione di selezione della giuria. La Commissione notifica tale designazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni almeno quattro anni prima dell'anno del titolo.

3. Le designazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnate da una motivazione basata sulle relazioni della giuria.

4. Qualora una città associ il territorio circostante, si designa la città.

5. Entro due mesi dalla notifica della designazione, la Commissione pubblica l'elenco delle città designate Capitali europee della cultura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 12

Cooperazione tra le città designate

Le città designate per lo stesso anno, l'anno prima e l'anno dopo si adoperano per stabilire collegamenti tra i rispettivi programmi culturali; tale cooperazione può essere presa in considerazione nell'ambito della procedura di monitoraggio di cui all'articolo 13.

Articolo 13

Monitoraggio

1. La giuria segue i preparativi delle città designate per l'anno del titolo e fornisce loro appoggio e orientamenti dal momento della nomina fino alla fine dell'anno del titolo.
2. A tal fine la Commissione convoca quattro riunioni di monitoraggio cui partecipano la giuria e le città designate, idealmente:
 - a) da sei a nove mesi dopo la designazione della città;
 - b) 18 mesi prima dell'anno del titolo;
 - c) sei mesi prima dell'anno del titolo;
 - d) un anno dopo l'anno del titolo.

Lo Stato membro o il paese EFTA/SEE, il paese candidato o potenziale candidato o il paese terzo associato alla sezione "Europa creativa - Cultura" del programma AgoraEU o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura può designare un osservatore per partecipare a tali riunioni.

Due settimane prima di ciascuna riunione di monitoraggio, le città designate presentano alla Commissione relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori.

Durante le riunioni di monitoraggio, la giuria fa il punto sui preparativi e sulla pianificazione dell'eredità e fornisce consulenza al fine di aiutare le città designate a sviluppare un programma culturale di elevata qualità, caratterizzato da una forte dimensione europea, e una strategia efficace per raggiungere tale obiettivo. La giuria presta particolare attenzione alle raccomandazioni formulate nella relazione di selezione e in qualsiasi precedente relazione di monitoraggio di cui al paragrafo 3.

3. Dopo ogni riunione di monitoraggio, la giuria predispone una relazione di monitoraggio sull'andamento dei preparativi, sulla pianificazione dell'eredità e sulle eventuali misure da adottare.

La giuria trasmette le sue relazioni di monitoraggio alla Commissione. Per i concorsi negli Stati membri, la Commissione le trasmette al rispettivo Stato membro, responsabile di inviare tali relazioni alle città designate. Per i concorsi per i paesi terzi, la Commissione invia tali relazioni di monitoraggio direttamente alle città designate.

4. Oltre alle riunioni di monitoraggio, la Commissione può organizzare, ove necessario, visite dei membri della giuria alle città designate. Se necessario, tali visite possono essere effettuate virtualmente.

Articolo 14

Revoca del titolo

1. Se, dopo una riunione di monitoraggio o un'ulteriore visita di cui all'articolo 13, paragrafo 4, la giuria constata che una città detentrica del titolo è venuta meno all'obbligo di:
i) soddisfare i criteri in base ai quali è stata designata, o ii) rispettare il progetto e il piano di lavoro presentati nella propria candidatura, essa avvia un dialogo con lo Stato membro interessato tramite la Commissione, al fine di agevolare gli adeguamenti necessari.
2. Se gli adeguamenti necessari non sono stati effettuati tempestivamente, la giuria ne dà notifica alla Commissione. Tale notifica è accompagnata da una motivazione e include raccomandazioni pratiche su come migliorare la situazione.
3. Se le raccomandazioni pratiche non sono state attuate tempestivamente, la giuria esprime un parere destinato alla Commissione ai fini della revoca del titolo alla città interessata.
4. Nel caso di una città di uno Stato membro, la Commissione chiede allo Stato membro di revocare il titolo, tenendo debitamente conto del parere di cui al paragrafo 3. Lo Stato membro notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni i motivi della revoca.
5. Nel caso di una città di un paese EFTA/SEE, di un paese candidato o potenziale candidato all'adesione all'UE o di un paese terzo associato alla sezione "Europa creativa - Cultura" del programma AgoraEU o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura, la Commissione adotta la decisione di revocare il titolo, tenendo debitamente conto del parere di cui al paragrafo 3. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato europeo delle regioni dei motivi della revoca.

Articolo 15

Premio

1. La Commissione può assegnare alle città designate un premio in denaro in onore di Melina Mercouri ("premio"), in funzione delle disponibilità finanziarie previste dal quadro finanziario applicabile.

Il premio è attuato conformemente alle norme dei programmi dell'Unione a sostegno della cultura applicabili.

2. Due terzi del premio in denaro sono versati entro la fine del mese di marzo dell'anno del titolo, purché la città designata interessata continui a onorare gli impegni assunti all'atto della candidatura, si conformi ai criteri e tenga conto delle raccomandazioni contenute nelle relazioni di selezione e monitoraggio.

Si ritiene che la città designata abbia onorato gli impegni assunti all'atto della candidatura se non sono state apportate modifiche sostanziali al programma e alla strategia tra la fase di candidatura e l'anno del titolo, in particolare:

- a) se il bilancio è stato mantenuto ad un livello tale da permettere di realizzare un programma culturale di elevata qualità in linea con la candidatura e i criteri;
- b) se l'indipendenza della direzione artistica è stata rispettata;

- c) se la dimensione europea continua a essere una parte sostanziale della versione definitiva del programma culturale;
 - d) se la strategia di marketing e comunicativa e il materiale di comunicazione utilizzati dalla città designata mostrano chiaramente il fatto che si tratta di un'azione dell'Unione;
 - e) se sono stati predisposti piani per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto del titolo sulla città designata.
3. Il resto del premio in denaro è versato al più tardi 24 mesi dopo il primo pagamento, a condizione che la città designata interessata disponga di solidi piani per l'eredità dell'anno del titolo, in particolare:
- a) un bilancio specifico per l'eredità;
 - b) un programma artistico successivo con una dimensione europea;
 - c) strategie di marketing e comunicazione che pongano in rilievo il fatto che si tratta di un'azione dell'Unione.
4. Se la revoca del titolo di cui all'articolo 14 avviene nel corso dell'anno del titolo, la parte del premio già versata è recuperata dalla Commissione.

Articolo 16

Modalità pratiche

1. La Commissione in particolare:
- a) assicura la coerenza complessiva dell'azione e offre il sostegno necessario alle Capitali europee della cultura designate;
 - b) assicura il coordinamento fra gli Stati membri e la giuria;
 - c) alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dei criteri di cui all'articolo 5, stabilisce orientamenti ai fini dell'assistenza nelle procedure di selezione e di monitoraggio – anche per quanto riguarda la dimensione europea – in stretta collaborazione con la giuria;
 - d) fornisce sostegno tecnico alla giuria;
 - e) pubblica, sul proprio sito web, tutte le relazioni della giuria.
2. La Commissione provvede a coordinare l'attuazione delle attività a sostegno dell'azione "Capitali europee della cultura", in particolare:
- a) pubblica tutte le informazioni pertinenti e contribuisce alla visibilità dell'azione a livello europeo ed internazionale;
 - b) favorisce lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra le passate, presenti e future città cui è stato attribuito il titolo, nonché tra le città candidate, e promuove una più ampia diffusione delle relazioni di valutazione delle città e delle esperienze acquisite;
 - c) coordina e sostiene una rete di città relativa alle Capitali europee della cultura e fornisce sostegno alle città nella preparazione delle candidature, nell'attuazione dei loro programmi e nella valorizzazione della loro esperienza nell'ambito dell'azione "Capitali europee della cultura", nonché nell'integrazione di tale esperienza nella pianificazione urbana e politica a lungo termine, indipendentemente dal fatto che abbiano ottenuto o meno il titolo;
 - d) sviluppa attività di comunicazione mirate per migliorare la visibilità e la portata dell'azione "Capitali europee della cultura" all'interno e al di fuori dell'Europa;

- e) fornisce informazioni sui fondi europei esistenti per lo sviluppo di progetti da parte delle città, compresi il tutoraggio e la formazione.

Articolo 17

Valutazione

1. Ciascuna città interessata è responsabile della valutazione dei risultati dell'anno in cui è stata Capitale europea della cultura.

La Commissione stabilisce orientamenti e indicatori comuni per le città interessate sulla base degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dei criteri di cui all'articolo 5 al fine di garantire un approccio coerente alla procedura di valutazione.

Le città interessate predispongono le loro relazioni di valutazione e le trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno del titolo. La Commissione pubblica dette relazioni di valutazione sul proprio sito Internet.

2. Oltre alle valutazioni effettuate dalle città, la Commissione assicura che venga periodicamente predisposta una valutazione esterna ed indipendente dei risultati dell'azione.

Le valutazioni esterne e indipendenti intendono principalmente analizzare tutte le manifestazioni passate secondo una prospettiva europea, che consenta di effettuare confronti e di trarre utili insegnamenti per le future Capitali europee della cultura e per tutte le città europee. Tali valutazioni includono un apprezzamento sull'azione nel suo complesso, in particolare l'efficienza dei processi che intervengono nella sua realizzazione, l'impatto provocato e in quale modo possa essere migliorata.

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni le relazioni seguenti basate su tali valutazioni, corredate di eventuali opportune proposte:

- a) una relazione iniziale intermedia entro il 31 dicembre 2038;
- b) una seconda relazione intermedia entro il 31 dicembre 2043;
- c) una relazione ex post entro il 31 dicembre 2048.

Articolo 18

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal *[data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai colegislatori]*.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19

Abrogazione e disposizioni transitorie

La decisione n. 445/2014/UE è abrogata. Essa continua tuttavia ad applicarsi alle città che sono già state o sono in procinto di essere designate Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione	4
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	5
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	6
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	6
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	7
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	7
2.	MISURE DI GESTIONE	8
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni.....	8
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	8
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	8
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	8
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	9

3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	9
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	10
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	10
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	10
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	10
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	10
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	11
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	11
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	11
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti.....	11
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	11
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato.....	12
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne.....	12
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	12
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali.....	14
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	14
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento.....	14
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate.....	14
4.	DIMENSIONI DIGITALI.....	16
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	16
4.2.	Dati.....	16
4.3.	Soluzioni digitali.....	16
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità.....	16
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale.....	16

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che rinnova l'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2034 al 2047 e che abroga la decisione n. 445/2014/UE.

1.2. Settore/settori interessati

Cultura, città.

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Il primo obiettivo generale dell'azione è tutelare e promuovere la diversità delle culture in Europa e valorizzare le loro caratteristiche comuni nonché accrescere il senso europeo di appartenenza a un'area culturale comune. Il secondo è promuovere il contributo della cultura allo sviluppo sostenibile e inclusivo delle città conformemente alle loro rispettive strategie e priorità.

1.3.2. Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici sostenuti dall'azione sono i seguenti:

- a) migliorare l'ampiezza, la diversità e la dimensione europea dell'offerta culturale delle città, anche attraverso la cooperazione transnazionale, accrescendo in tal modo la visibilità delle città a livello internazionale;
- b) migliorare l'accesso e la partecipazione alla cultura, alle arti e al patrimonio culturale per tutti, in particolare per i giovani, e rafforzare la coesione sociale, l'equità intergenerazionale, l'uguaglianza e la diversità attraverso l'impegno culturale;
- c) rafforzare la capacità di innovazione del settore culturale locale, compresa quella digitale, e la sua cooperazione con altri settori.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta di revisione della base giuridica dell'azione "Capitali europee della cultura" secondo le previsioni avrà un impatto positivo a livello sociale, economico, ambientale e internazionale.

Impatto sociale. Secondo le previsioni l'azione "Capitali europee della Cultura" riveduta rafforzerà il senso di identità e appartenenza europea e amplierà l'accesso e la partecipazione alla cultura. In particolare, andrà a beneficio degli abitanti delle regioni rurali e meno visibili e incoraggerà la partecipazione di un maggior numero di giovani. Sosterrà inoltre iniziative volte a coinvolgere i bambini e i giovani. Sosterrà la coesione sociale, il dialogo interculturale e intergenerazionale e l'impegno democratico all'interno e al di fuori dell'UE.

Impatto economico. Migliorando la visibilità e la portata delle Capitali europee della cultura, l'iniziativa mira a stimolare il turismo culturale locale, l'innovazione e lo sviluppo regionale e creare posti di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese culturali.

Impatto ambientale. Il quadro riveduto integrerà più esplicitamente la sostenibilità nelle procedure di selezione e monitoraggio, incoraggiando le città ad adottare pratiche verdi nella gestione, nel coinvolgimento dei visitatori e nelle operazioni. Ciò contribuirà a sensibilizzare in merito alle questioni climatiche attraverso le narrazioni culturali e a rafforzare il ruolo della cultura nel promuovere la transizione verde.

Impatto internazionale. Il quadro riveduto si concentrerà principalmente sugli Stati membri, come già avviene attualmente, in linea con lo strumento che eroga il sostegno finanziario diretto all'azione "Capitali europee della cultura" a livello dell'UE (il programma Europa creativa fino al 2027 e, in seguito, il suo successore). Tuttavia si terrà conto anche delle priorità dell'azione esterna dell'UE per garantire che il quadro riveduto svolga un ruolo nella politica di allargamento dell'UE, nella diplomazia culturale e nelle relazioni culturali internazionali.

Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. L'iniziativa contribuirà positivamente a diversi OSS, in particolare: OSS 4 (Istruzione di qualità); OSS 5 (Parità di genere); OSS 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica); OSS 10 (Ridurre le disuguaglianze); OSS 11 (Città e comunità sostenibili); OSS 13 (Lotta contro il cambiamento climatico); OSS 16 (Pace, giustizia e istituzioni forti); OSS 17 (Partnership per gli obiettivi).

1.3.4. *Indicatori di prestazione*

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

N/A. L'azione "Capitali europee della cultura" non dispone di fondi propri. Il suo bilancio provverrà dal programma che succederà ad Europa creativa. Ciascuna città designata effettua la propria valutazione dei risultati, sulla base degli orientamenti della Commissione, che saranno riesaminati una volta adottata la base giuridica.

1.4. **La proposta/iniziativa riguarda:**

- ☐ una nuova azione;
- ☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria³⁴;
- ☒ la proroga di un'azione esistente;
- ☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

L'azione "Capitali europee della cultura" continuerà a valorizzare la ricchezza e la diversità delle culture europee e delle loro caratteristiche comuni, a promuovere una maggiore comprensione reciproca tra i cittadini e a favorire il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città.

³⁴

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

- 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

I governi nazionali svolgono un ruolo centrale nella protezione e nella promozione delle loro culture e del loro patrimonio nazionali. Tuttavia dalla prima valutazione intermedia dell'azione "Capitali europee della cultura" per il periodo 2020-2033 è emerso che essa apporta un valore aggiunto significativo poiché offre un quadro a livello europeo che mette in luce l'importanza internazionale delle città selezionate. Essa rafforza inoltre il ruolo di tali città nella promozione della diversità culturale dell'Europa e delle caratteristiche comuni nonché nella promozione di valori, di una storia e di un'identità europei condivisi.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

L'azione migliorerà la cooperazione volontaria, il trasferimento di conoscenze e la visibilità tra le città all'interno e al di fuori dell'UE. Il titolo di Capitale europea della cultura è stato assegnato tre volte a città di paesi terzi e nel 2030 e nel 2033 sarà assegnato nuovamente a una città di un paese EFTA/SEE, di un paese candidato o di un paese potenziale candidato che partecipa al programma dell'UE Europa creativa. L'azione "Capitali europee della cultura" sostiene gli sforzi nazionali integrandoli in una strategia coerente dell'UE, contribuendo ad allineare le iniziative culturali alle più ampie priorità dell'UE, quali il coinvolgimento dei giovani, la sostenibilità e l'innovazione digitale. Questa iniziativa promuove inoltre una rappresentanza geografica più equilibrata. La dimensione esterna dell'azione "Capitali europee della cultura" è coerente con gli sforzi più ampi dell'UE volti a rafforzare le politiche di allargamento, promuovere la diplomazia culturale e favorire le relazioni culturali internazionali.

Il rinnovo della base giuridica rafforzerà la capacità dell'iniziativa di sostenere le città in modo più efficace, renderà più flessibile la sua concezione e ne migliorerà la coerenza e l'impatto a lungo termine. Ciò garantirà che l'UE continui a svolgere un ruolo costruttivo e complementare nel paesaggio della cultura e del patrimonio culturale.

- 1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La prima valutazione intermedia dell'azione "Capitali europee della cultura" per il periodo 2020-2033 mostra che l'iniziativa è un'azione faro di successo estremamente efficace in termini di costi per l'UE dato il suo impatto molto limitato sul bilancio dell'UE. Inoltre l'iniziativa può avere un effetto trasformativo sulle diverse città candidate e selezionate, in quanto richiede una pianificazione a lungo termine e l'inclusione della cultura nella politica cittadina locale per l'ammissibilità al titolo. L'azione è inoltre coerente con altre iniziative dell'UE (ad esempio il programma Europa creativa), facilita la condivisione dei valori dell'UE e contribuisce alla circolazione dei professionisti della cultura e degli artisti europei e a far conoscere le loro opere all'interno e al di fuori dell'UE.

Dopo 40 anni, l'azione rimane molto richiesta dalle città e aree più ampie che intendono svilupparsi attraverso la cultura. Tuttavia è necessario aggiornare l'azione

per garantirne la pertinenza anche in futuro, tenendo conto delle tendenze emerse, come il crescente numero di città di dimensioni più piccole che concorrono per il titolo.

Dimensione europea. Si tratta di un aspetto fondamentale dell'azione "Capitali europee della cultura" (e uno dei criteri per la selezione delle detentrici del titolo) che spesso però non è pienamente compreso da molti portatori di interessi. La valutazione raccomanda che la Commissione esplori modi per spiegare meglio tale aspetto ai portatori di interessi.

Conoscenze a lungo termine. Esiste una rete di città candidate denominata Culture Next, istituita nel 2017, che comprende città attualmente o precedentemente candidate, indipendentemente dal fatto che il titolo sia stato loro assegnato o meno. Tuttavia non esiste una rete ufficiale delle Capitali europee della cultura, per cui vi è il rischio che non siano condivise le conoscenze tra le città cui è stato recentemente attribuito il titolo e quelle che lo hanno detenuto in passato. La Commissione potrebbe esaminare come promuovere la condivisione delle conoscenze all'interno della comunità delle Capitali europee della cultura per sfruttare appieno il potenziale dell'iniziativa, in particolare la sua dimensione europea.

Comunicazione. Attualmente mancano campagne di comunicazione a livello dell'UE dirette dalla Commissione o da altre istituzioni dell'UE volte a promuovere le città Capitali europee della cultura. Ciò ostacola la visibilità e l'impatto dell'iniziativa e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica al riguardo. L'azione potrebbe trarre vantaggio dagli sforzi di comunicazione dell'UE volti a sostenere e integrare il lavoro delle città detentrici del titolo, con il contributo degli Stati membri. Anche la nomina di ambasciatori delle Capitali europee della cultura, per esempio commissari o deputati al Parlamento europeo, potrebbe incentivare l'iniziativa.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

L'azione "Capitali europee della cultura" deriverà dal programma che succederà ad Europa creativa (attualmente la proposta relativa al programma AgoraEU), che fa parte della proposta relativa al quadro finanziario pluriennale 2028-2034.

L'azione "Capitali europee della cultura" è in linea con gli obiettivi della bussola culturale per l'Europa e si basa su diverse iniziative politiche fondamentali, tra cui la nuova agenda europea per la cultura della Commissione, i piani di lavoro dell'UE per la cultura del Consiglio, la comunicazione congiunta "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali" e il quadro d'azione europeo sul patrimonio culturale.

L'azione dell'Unione è inoltre in linea con iniziative europee quali il nuovo Bauhaus europeo, il marchio del patrimonio europeo e l'agenda dell'UE per le città. È inoltre in linea con la dichiarazione di Roma del marzo 2017, nel contesto della quale gli Stati membri e le istituzioni dell'UE hanno previsto un'Unione "in cui i cittadini abbiano nuove opportunità di sviluppo culturale e sociale e di crescita economica [...]; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale". È inoltre in linea con lo scudo europeo per la democrazia e la strategia sull'equità intergenerazionale. L'azione "Capitali europee della cultura" sarà inoltre in linea con la strategia europea per il turismo sostenibile.

Le città candidate sono incoraggiate a valutare la possibilità, se del caso, di chiedere il sostegno finanziario dei programmi e dei fondi dell'Unione, in particolare il programma AgoraEU e il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, erogato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale, nonché i programmi successivi.

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

N/D

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☒ Durata limitata

- ☒ in vigore a decorrere dall'1.1.2034 fino al 31.12.2047
- ☒ incidenza finanziaria dal 2034 al 2047 per gli stanziamenti di impegno e dal 2034 al 2047 per gli stanziamenti di pagamento.

☐ Durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

☒ Gestione diretta a opera della Commissione:

- ☒ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- ☒ a opera delle agenzie esecutive.

☐ Gestione concorrente con gli Stati membri.

☐ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;
- ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- ☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- ☐ a organismi di diritto pubblico;
- ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

L'azione sarà attuata in regime di gestione diretta dalla Commissione, con parti potenzialmente delegate a un organismo incaricato dell'attuazione del programma.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

N/A. Ciascuna città designata effettua la propria valutazione dei risultati, sulla base degli orientamenti della Commissione, che saranno riesaminati una volta adottata la base giuridica.

La Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni le relazioni seguenti basate su tali valutazioni, corredate, se del caso, di opportune proposte:

- a) una relazione iniziale intermedia;
- b) una seconda relazione intermedia;
- c) una relazione ex post.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

N/A. Il bilancio dell'azione "Capitali europee della cultura" proverrà dal programma che succederà ad Europa creativa.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

La Commissione assegna e versa un premio simbolico a ciascuna città designata che abbia rispettato gli impegni assunti durante la procedura di selezione e disponga di un piano per l'eredità caratterizzato da una dimensione europea. Il premio è un importo fisso versato in due soluzioni, a seguito di diverse riunioni di monitoraggio effettuate da una giuria di esperti indipendenti.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

N/A. Ciascuna città designata effettua la propria valutazione dei risultati, sulla base degli orientamenti della Commissione, che saranno riesaminati una volta adottata la base giuridica.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

I rispettivi servizi continueranno ad applicare la propria strategia antifrode, in linea con la strategia antifrode della Commissione (CAFS), per garantire, tra l'altro, che i loro controlli antifrode interni siano pienamente allineati alla CAFS e che il loro approccio alla gestione del rischio di frode sia finalizzato a individuare i casi a rischio di frode e a fornire risposte adeguate. Le strategie antifrode attualmente in atto consentono di far fronte al rischio di frode, principalmente mediante misure volte a prevenire le irregolarità che si intensificheranno in caso di individuazione di frode.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Osservazioni: N/A. L'azione "Capitali europee della cultura" non dispone di fondi propri. Il suo bilancio provverrà dal programma che succederà ad Europa creativa.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ³⁵	di paesi EFTA ³⁶	di paesi candidati e potenziali candidati ³⁷	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
2	06 01 02 Spese di sostegno per "AgoraEU"	Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
2	06 03 01 Europa creativa - Cultura	Diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

³⁵ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

³⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³⁷ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata degli impegni finanziari dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sui futuri QFP e saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

N/A.

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale			Numero	2						
DG: EAC				Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE
				2034	2035	2036	2037	2038	2039-2047	2034-2047
Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio 06 03 01 Europa creativa - Cultura	Impegni	(1a)		6,45	9,45	6,45	9,7	6,45	64,55	103,05
	Pagamenti	(2a)		4,45	4,45	8,45	6,45	9,7	65,30	98,8
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici										
Linea di bilancio		(3)								0,000
TOTALE stanziamenti per la DG EAC	Impegni	=1a+1b+3		6,45	9,45	6,45	9,7	6,45	64,55	103,05
	Pagamenti	=2a+2b+3		4,45	4,45	8,45	6,45	9,7	65,30	98,8

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

N/A.

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

N/A.

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata degli impegni finanziari dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sui futuri QFP e saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato (in mln EUR)

STANZIAMENTI VOTATI		Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2034-2047
		2034	2035	2036	2037	2038-2047	
	RUBRICA 4						
Risorse umane		1,005	1,005	1,005	1,005	10,050	14,070
Altre spese amministrative		0,015	0,215	0,015	0,215	1,150	1,610
Totale parziale RUBRICA 4		1,020	1,220	1,020	1,220	11,200	15,680
	Esclusa la RUBRICA 4						
Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE		1,020	1,220	1,020	1,220	11,200	15,680

3.2.3.3. Totale degli stanziamenti (in mln EUR)

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE		Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2034-2047
		2034	2035	2036	2037	2038-2047	
	RUBRICA 4						
Risorse umane		1,005	1,005	1,005	1,005	10,050	14,070
Altre spese amministrative		0,015	0,215	0,015	0,215	1,150	1,610
Totale parziale RUBRICA 4		1,020	1,220	1,020	1,220	11,200	15,680
	Esclusa la RUBRICA 4						
Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE		1,020	1,220	1,020	1,220	11,200	15,680

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata degli impegni finanziari dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e

saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI		Anno 2034	Anno 2035	Anno 2036	Anno 2037	Anno 2038	Anno 2039-2047
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		3	3	3	3	3	3
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)							
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		4	4	4	4	4	4
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4		0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4		0	0	0	0	0	0
TOTALE		7	7	7	7	7	7

3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

N/A.

3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE		Anno 2034	Anno 2035	Anno 2036	Anno 2037	Anno 2038	Anno 2039- 2047
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		3	3	3	3	3	3
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)							
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		4	4	4	4	4	4
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4	0	0	0	0	0	0
TOTALE	7	7	7	7	7	7

Considerando la situazione generale complessa della rubrica 4, in termini sia di personale che di livello degli stanziamenti, il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG o di altri servizi della Commissione.

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 4 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti
Posti della tabella dell'organico	3		N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)	4			

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	Assicurare la coerenza complessiva dell'azione e offrire il sostegno necessario alle Capitali europee della cultura designate; assicurare il coordinamento fra gli Stati membri e la giuria; assicurare la supervisione e il coordinamento della giuria; garantire la supervisione dei concorsi negli Stati membri; coordinare i concorsi nei paesi terzi.
Personale esterno	Stabilire orientamenti ai fini dell'assistenza nelle procedure di selezione e di monitoraggio – anche per quanto riguarda la dimensione europea – in stretta collaborazione con la giuria; fornire sostegno tecnico alla giuria; pubblicare, sul proprio sito web, tutte le relazioni della giuria; pubblicare tutte le informazioni pertinenti e contribuire alla visibilità dell'azione a livello europeo ed internazionale; favorire lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra le passate, presenti e future città

	cui è stato attribuito il titolo, nonché tra le città candidate, e promuovere una più ampia diffusione delle relazioni di valutazione delle città e delle esperienze acquisite; fornisce sostegno alle città nella preparazione delle candidature, nell'attuazione dei loro programmi e nella valorizzazione della loro esperienza nell'ambito dell'azione "Capitali europee della cultura", nonché nell'integrazione di tale esperienza nella pianificazione urbana e politica a lungo termine, indipendentemente dal fatto che abbiano ottenuto o meno il titolo; sviluppare attività di comunicazione mirate per migliorare la visibilità e la portata dell'azione "Capitali europee della cultura" all'interno e al di fuori dell'Europa; fornire informazioni sui fondi europei esistenti per lo sviluppo di progetti da parte delle città, compresi il tutoraggio e la formazione.
--	--

3.2.5. *Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali*
N/A.

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa è coerente con la proposta per il QFP 2028-2034.

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- ☒ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in mln EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. *Incidenza prevista sulle entrate*

- ☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
- ☐ sulle risorse proprie.
- ☐ su altre entrate.
- ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mln EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ³⁸			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027

³⁸ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Articolo					
----------------	--	--	--	--	--

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

N/A.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

N/A.

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Prescrizione 1 (P1):

Come indicato all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della proposta, [...] *[pubblicare] tutte le informazioni pertinenti e [contribuire] alla visibilità dell'azione a livello europeo ed internazionale.* I soggetti interessati da tale obbligo sono la Commissione europea, le autorità nazionali e i beneficiari. Il processo ad alto livello interessato è la "diffusione".

4.2. Dati

I dati forniti si riferiscono alle informazioni, alle notizie e ai risultati dell'azione "Capitali europee della cultura" e provengono da relazioni pubbliche o dai moduli di candidatura delle città.

4.3. Soluzioni digitali

La soluzione digitale prevista è una piattaforma di diffusione, in linea con l'articolo 16 della proposta. Le principali funzioni prescritte per la piattaforma sono la diffusione delle informazioni, delle notizie e dei risultati dell'azione. Gli organismi di gestione saranno la Commissione europea e un eventuale organismo incaricato dell'attuazione del programma.

L'accessibilità sarà garantita e la riutilizzabilità sarà presa in considerazione in conformità delle norme della Commissione. La piattaforma sfrutterà l'uso dell'intelligenza artificiale, se del caso, nel rispetto del principio di precauzione.

Nel caso in cui sfrutti l'intelligenza artificiale, la Commissione europea garantirà il rispetto del regolamento sull'IA.

Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, la Commissione europea garantirà la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini del presente regolamento.

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

N/A.

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

N/A.